

06 LE MATERIE OBBLIGATORIE

6 LE NUOVE MATERIE OBBLIGATORIE - (art. 5 co 1 d.lgs 28/2010)

Le materie obbligatori iniziali

Le controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione attengono alle seguenti materie:

CONDOMINIO, DIRITTI REALI, DIVISIONE, SUCCESSIONI EREDITARIE, PATTI DI FAMIGLIA, LOCAZIONE, COMODATO, AFFITTO DI AZIENDE, RISARCIMENTO DEL DANNO DA RESPONSABILITÀ MEDICO-SANITARIA E DA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI PUBBLICITÀ NONCHÉ CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI.

Le nuove materie obbligatorie dal 30 giugno 2023

IL CONTRATO DI CONSORZIO

Controversie relative ai contratti di consorzio

Normativa: Il consorzio è disciplinato dall'art. 2602 e seguenti del Codice Civile.

Definizione: Il consorzio è il contratto con il quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. (art 2602 c.c.)

CONTRATTO DI SUBFORNITURA

Controversie relative ai contratti di subfornitura

Normativa: Il contratto di subfornitura è stato introdotto con Legge 18-6-1998, n. 192

Definizione: Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

CONTRATTO DI RETE

Controversie relative ai contratti di rete

Normativa: Il contratto di rete è una tipologia di contratto disciplinata dalla L. 9 aprile 2009, n.

06 LE MATERIE OBBLIGATORIE

33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. “Decreto incentivi”)

Definizione: Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso

CONTRATTO D'OPERA

Controversie relative ai contratti d'opera

Normativa: **(art. 2222 cc)**

Definizione: L'art.2222 definisce le caratteristiche del **rapporto di prestazione d'opera** e recita letteralmente: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655]”.

FRANCHISING O AFFILIAZIONE COMMERCIALE

Controversie relative ai contratti di franchising

Normativa: **(L. 129/2004, art. 1)**

Definizione: L'affiliazione commerciale (franchising) e' il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Controversie relative ai contratti di associazione in partecipazione

Normativa: titolo II art. 2549 – 2554

06 LE MATERIE OBBLIGATORIE

Definizione: Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

SOMMINISTRAZIONE

Controversie relative ai contratti di somministrazione

Normativa: **(capo V della somministrazione 1559 – 1570)**

Definizione: La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

SOCIETÀ DI PERSONE

Controversie relative ai contratti di società di persone

Normativa: **(capo II della società semplice 2251 – 2224)**

LA NORMATIVA

Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo).

Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

Omissis commi successivi